

COMUNE DI
SAN MICHELE SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

— ◆ —
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E INFORMATIVE

**BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI
PUBBLICO ESERCIZIO DISPONIBILI**

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Le nuove autorizzazioni di pubblico esercizio, escluse quelle di cui all'art.3 comma 6 della legge 287/1991, sono rilasciate in seguito allo svolgimento di apposita procedura concorsuale che si svolgerà con le modalità ed i termini previsti dal presente bando.

Si considerano nuove autorizzazioni di pubblico esercizio quelle disponibili a seguito di adozione dell'ordinanza sindacale di revisione del parametro numerico.

Le autorizzazioni da assegnare sono quelle di cui al seguente prospetto:

Zona	Tipologia A	Tipologia B
Unica	4	0

Vincolo zona	Tipologia B
Borgata AIENI	1

ART. 2 - BANDO DI ASSEGNAZIONE E REQUISITI

Nella domanda dovranno essere indicati, in modo chiaro ed inequivocabile:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, indicarne anche denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
- b) indicazione della tipologia di esercizio per la quale si richiede l'autorizzazione, nonché l'indicazione dei locali nei quali si intende attivare l'esercizio;
- c) il possesso di iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande (indicare il numero, la data e la CCIAA di iscrizione); in alternativa, è consentito al richiedente presentare copia del relativo certificato di iscrizione;
- d) la sussistenza dei requisiti morali ed antimafia da parte dei soggetti tenuti a tale dichiarazione ai sensi della normativa vigente; in alternativa, è consentito al richiedente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; in caso di società, la dichiarazione di cui alla lett. d- deve essere presentata anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.
- e) L'indirizzo, il numero civico, la destinazione d'uso e gli altri elementi utili all'identificazione del locale ai fini di cui ai successivi articoli.

Costituiscono cause di IRRICEVIBILITA' della domanda:

1. la presentazione di una domanda illeggibile di uno o più elementi identificativi del richiedente e/o del titolare del REC;
2. la presentazione di una domanda priva dell'indicazione della tipologia di esercizio per la quale si concorre;
3. le cause indicate nel successivo articolo 3;
4. la presentazione della domanda prima del termine iniziale indicato nel bando;
5. la presentazione della domanda dopo il termine finale indicato nel bando;

Costituiscono comunque cause di RIGETTO della domanda ricevibile:

1. la mancanza delle indicazioni relative alla lett. a) del presente articolo
2. la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lett. b), c), d) del presente articolo
3. la mancanza della sottoscrizione della domanda
4. la presentazione della domanda priva di bollo
5. la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal DPR 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive

Le cause di irricevibilità e di rigetto sono NON SANABILI.

L'interessato potrà comunque presentare una nuova domanda completa, entro il termine previsto dal bando.

N.B.: in caso di società, la dichiarazione di cui alla lett. d) deve essere presentata anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma III, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande in competente bollo potranno essere presentate **entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando.**

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Via Pascoli 1 che osserva il seguente orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.00, il martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
- Via fax (ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) esclusivamente al numero di fax 0831 964670;
- Per posta tramite raccomandata A/R;

Sono IRRICEVIBILI ai fini del presente bando le domande presentate seguendo ulteriori modalità o oltre i termini di validità.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni per le domande presentate farà fede esclusivamente la data di registrazione attribuita dal protocollo dell'Ente risultante dall'apposito timbro d'ingresso.

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, qualora pervengono richieste in numero superiore alla disponibilità dei parametri, il Servizio Sviluppo Economico predispone una graduatoria delle domande ricevibili sulla base dei criteri di priorità di seguito individuati, ai quali per il possesso di ognuno viene assegnato un punteggio.

A parità di punteggio si procederà a sorteggio mediante un sistema trasparente ed oggettivo definito dal Responsabile del Settore Attività Produttive e comunicato preventivamente agli interessati.

ART. 5 – CRITERI DI PRIORITÀ'

Sarà valutata con 2 (due) punti di priorità il possesso del seguente requisito:

“ Non essere titolare di altra autorizzazione di qualsiasi tipo per la somministrazione di alimenti e bevande”;

Sarà valutata con 1 (uno) punto di priorità il possesso di ciascuno dei seguenti requisiti:

1. Locale per il quale l'interessato abbia la disponibilità a titolo di proprietà, affitto, usufrutto, o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da queste prescritte, oppure per il quale abbia stipulato e registrato un preliminare di compravendita;
2. Locale idoneo, per quanto attiene alla destinazione urbanistica e d'uso, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
3. Locale idoneo, per quanto attiene i requisiti igienico-sanitari, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La data di presentazione della richiesta non costituisce titolo di priorità.

La priorità sarà acquisita qualora alla domanda sia allegato:

- a. In relazione al punto 1, l'indicazione del locale e del titolo di godimento con allegata copia non autentica dall'atto stesso (ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- b. In relazione al punto 2, una “dichiarazione sostitutiva di notorietà” circa la conformità urbanistico-edilizia del locale, in schema allegato alla domanda (ovvero fotocopia certificato/attestazione agibilità e destinazione d'uso);
- c. In relazione al punto 3, una “dichiarazione sostitutiva di notorietà” circa il possesso dei requisiti igienico-sanitari del locale, in schema allegato alla domanda (ovvero fotocopia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità).

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la non applicabilità dei criteri di priorità.

Il modulo di domanda e gli allegati sono disponibili c/o l'ufficio Attività Produttive del Comune.

San Michele Salentino, 14/06/2006

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E INFORMATIVE**
(Dott. Domenico GALETTA)